

## PREVENZIONE INCENDI

### I principi della prevenzione incendi

Per limitare le cause e gli effetti della drammatica sequenza di un incendio, sono stati individuati degli accorgimenti e delle azioni che nel loro insieme vengono chiamati “**provvedimenti di prevenzione incendi**”.

I principali obiettivi perseguiti dalla prevenzione incendi sono:

- la salvaguardia della **vita umana**,
- la conservazione dei **beni materiali**, sia direttamente esposti alle fiamme, che nelle loro vicinanze.



Per raggiungere questi importanti obiettivi la prevenzione incendi prevede l'adempimento e l'esecuzione delle seguenti **attività fondamentali**:

- **istruzione** (addestramento, cultura del rischio e della sicurezza, abitudine all'uso di sistemi protettivi),
- **protezione passiva** (scelta di materiali con note caratteristiche di comportamento al fuoco e loro applicazione nei limiti prescritti, compartimentazione, collaudi e manutenzione),
- **protezione attiva** (impianti di rilevamento e spegnimento),
- **estinzione** (piani di intervento e mezzi di estinzione).

Le norme scritte di prevenzione incendi prevedono una **serie di provvedimenti** basati sul fatto che l'edificio ed il suo contenuto saranno meglio salvaguardati se si provvede a:

- **ridurre la frequenza** dei casi di incendio,
- **limitare la produzione di fumo e di fiamme**,
- **ottenere lo sfollamento** ordinato e sicuro degli occupanti,
- **impedire la propagazione del fuoco** a zone o edifici adiacenti,
- **evitare collassi strutturali** e danneggiamenti agli elementi costruttivi,
- installare **efficaci sistemi di difesa** (impianti di spegnimento e squadre antincendio).



### La normativa di prevenzione incendi

Da tempo esistono diverse prescrizioni per ridurre il rischio d'incendio definite nel loro insieme “**norme di prevenzione incendi**”, questi numerosi documenti scritti si trovano nella forma di:

- **leggi, decreti e circolari Ministeriali** che impongono requisiti costruttivi e strutturali degli edifici, caratteristiche di sicurezza degli impianti e requisiti dei materiali da utilizzare secondo la diversa tipologia dell'edificio.
- **norme di buona tecnica** nelle quali sono precisati i requisiti minimi della **regola dell'arte nei diversi settori** come le:
  - **norme UNI** per la componentistica normalizzata ed il relativo uso,
  - **norme UNIGAS** per componenti ed impianti del gas,
  - **norme CEI** per componenti ed impianti elettrici.

## NORMATIVA APPLICATA

### Leggi, decreti e circolari ministeriali

Escludendo quelle di carattere “prevalentemente amministrativo”, le molte disposizioni legislative di prevenzione incendi scritte nei diversi anni, possono essere grossolanamente suddivise dal punto di vista tecnico in:

- **Normativa applicativa** costituita da un insieme di più Leggi, D.M. e Circ. Minist. che si applicano secondo il tipo di fabbricato e la sua destinazione d'uso.
- **Normativa di collaudo** costituita da un insieme di D.M. e Circ. Minist. che regolamentano le prove dei materiali e delle strutture.

### Normativa applicativa

Nella “normativa applicativa” sono imposti requisiti relativi alla separazione, alla compartimentazione, alla resistenza al fuoco delle strutture, agli spazi a rischio specifico, alle scale, agli ascensori, alle condotte, agli impianti elettrici, ecc.

Per dare ai lettori alcuni riferimenti sulle **leggi fondamentali** di prevenzione incendi, considerate “norme applicative” di riferimento, citiamo, **a titolo puramente bibliografico**, le seguenti disposizioni legislative con la raccomandazione di consultare i testi originali, i relativi regolamenti, le modifiche, le Circolari Ministeriali ed i chiarimenti esplicativi.



## NORMATIVA APPLICATA

### TERMINI E DEFINIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI

- D.M. del 30.11.1983.

### DIRETTIVE GENERALI DI PREVENZIONE INCENDI

- D.P.R. nr. 689 del 26.05.1959.
- Legge nr. 469 del 13.05.1961
- Circ. nr. 91 del 14.09.1961.
- Legge nr. 966 del 26.07.1965.
- D.M. del 27.09.1965.
- Legge nr. 406 del 18.07.1980.
- D.M. del 16.02.1982.
- D.P.R. nr. 577 del 29.07.1982.
- Circ. nr. 46 del 07.10.1982.
- Circ. nr. 52 del 20.11.1982.
- D.M. nr. del 30.11.1983.
- Legge nr. 818 del 07.12.1984
- D.M. del 08.03.1985.
- D.M. del 25.03.1985.
- D.M. del 26.03.1985.
- D.M. del 06.03.1986.
- D.M. del 30.04.1993.
- D.P.R. nr. 37 del 12.01.1998.
- D.M. del 10.03.1998.
- D.M. del 04.05.1998.
- Circ. del 08.07.1998.
- Circ. nr. 9 del 12.05.1998.
- D.P.R. nr. 200 del 10.07.2004.
- D.M. del 14.09.2005.
- D.M. del 29.12.2005
- D.M. del 16.02.2007.
- D.M. del 09.03.2007.

### 1) - PREVENZIONE INCENDI NELLE ATTIVITÀ ALBERGHIERE

- Circ. nr. 27030/4122/1 del 21.10.1974.
- Legge nr. 406 del 18.07.1980.
- D.M. 12.09.1980.
- Circ. nr. 23 del 07.10.1980.
- Lettera Circ. del 29.10.1980.
- D.M. del 09.04.1994.
- Circ. nr. P1177/4122/1 del 03.07.1995.
- D.M. del 06.10.2003.
- Circ. del 06.05.2004.

### 2) - NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI ASCENSORI

- D.M. del 15.09.2005.

### 3) - NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO NELLE AUTORIMESSE

- D.M. del 20.11.1981.
- D.M. del 01.02.1986.
- Circ. nr. 1800/4108 del 01.02.1988.
- C.M. n.17650/4108 del 18.12.1990.
- Circ. nr. 1563/4108 del 29.08.1995.
- Circ. nr. 6 del 19.02.1996.
- D.M. del 22.11.2002.

### 4) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

- D.M. del 10.03.2005.
- D.M. del 15.03.2005.
- Circ. nr. 9 del 18.04.2005.
- Circ. nr. 10 del 21.04.2005.

- Circ. nr. 11 del 22.04.2005.
- Circ. del 04.07.2006.

### 5) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

- Circ. nr. 6140/4122 del 28.03.1987.
- D.M.I. nr. 246 del 16.05.1987.
- Circ. del 24.08.2004.

### 6) - PREVENZIONE INCENDI NEI GRANDI MAGAZZINI

- Circ. nr. 75 del 03.07.1967.
- Circ. nr. 5210/4118/4 del 17.02.1975.
- Circ. nr. 13748/4147 del 25.06.1977.
- Circ. nr. 42 del 17.12.1986.
- D.M. nr. 248 del 17.06.1988.
- Circ. del 15.01.2003.

### 7) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI PER LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

- Regio Decreto nr. 635 del 06.05.1940.
- Circ. nr. 16 del 15.02.1951.
- Circ. nr. 79 del 27.08.1971.
- D.M. del 06.07.1983.
- D.M. del 28.08.1984.
- D.M. del 04.02.1985.
- C.M. del 17.01.1989
- C.M. del 01.06.1991.
- D.M. del 22.02.1996.
- D.M. del 19.08.1996.
- Circ. nr. 15 del 31.05.1996.
- Circ. nr. 1 del 23.01.1997.
- D.M. del 07.01.2002.
- D.M. del 30.05.2002.
- D.P.R. nr. 293 del 06.11.2002.
- D.M. del 19.04.2005.
- D.M. del 12.07.2005.
- D.M. del 19.08.2006.

### 8) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELL'INDUSTRIA E SICUREZZA SUL LAVORO

- D.P.R. nr. 547 del 27.04.1955.
- D.P.R. nr. 303 del 19.03.1956.
- D.M. del 22.12.1958.
- D.P.R. nr. 689 del 26.05.1959.
- Circ. nr. 538 del 04.03.1959.
- Circ. nr. 15 del 07.02.1961.
- Circ. nr. 37 del 15.03.1963.
- D.P.R. nr. 524 del 08.06.1982.
- D.P.C.M. del 31.03.1989.
- D. Legge nr. 475 del 04.12.1992.
- D.P.R. nr. 246 del 21.04.1993.
- D. Legge nr. 626 del 19.09.1994.
- D. Legge nr. 242 del 19.03.1996.
- Circ. nr. 89 del 27.06.1996.
- D. Legge nr. 493 del 14.08.1996.
- D.M. del 10.03.1998.
- D. Legge nr. 334 del 17.08.1999.
- D.M. del 08.08.1999.
- D.M. del 22.02.2006.
- Circ. del 19.06.2006.

### 9) - NORME DI SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- D.M. del 10.09.1986.
- D.M. del 19.01.1987.
- D.M. del 25.08.1989.
- D.M. del 18.03.1996.

### 10) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI NELLE METROPOLITANE

- D.M. del 11.01.1988.
- G.U. nr. 51 del 02.03.1989.

### 11) - PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI PREGEVOLI E DI INTERESSE STORICO

- Regio Decreto nr. 1564 del 07.11.1942.
- Circ. nr. 36 del 11.12.1985.
- D.M. nr. 569 del 20.05.1992.
- D.P.R. nr. 418 del 30.06.1995.

### 12) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

- D.M. del 18.12.1975.
- D.M. del 26.08.1992.
- Legge nr. 265 del 03.08.1999.

### 13) - NORME DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI OSPEDALI

- D.D.F. del 29.07.1939.
- Circ. nr. 315 del 22.05.1967.
- Circ. nr. 13011 del 22.11.1974.
- D.M. del 05.08.1977.
- Circ. M.I del 31.03.1982.
- D.M. del 18.09.2002.

### 14) - IMPIANTI TERMICI

- Circ. nr. 68 del 25.11.1969.
- Circ. nr. 26 del 23.03.1970.
- Circ. nr. 73 del 29.07.1971.
- D.M. del 12.04.1996.
- D.M. del 19.02.1997.
- D.M. del 28.04.2005.

10-3-2008 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generali - n. 87	
LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI	
<p><b>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</b> 12 giugno 1983, n. 35</p> <p><b>Regolamento concernente disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 30, comma 4, della legge 17 marzo 1957, n. 84.</b></p> <p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA</p> <p>Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;</p> <p>Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 58, allegato 1, n. 14;</p> <p>Visto l'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;</p> <p>Vista la legge 26 luglio 1983, n. 506, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 377, e successive modificazioni;</p> <p>Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;</p> <p>Visto il decreto del Ministro dell'Interno 10 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 aprile 1982;</p> <p>Visto il decreto del Ministro dell'Interno 8 marzo 1983, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 21 aprile 1983;</p> <p>Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 1987;</p> <p>Avvisato il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;</p> <p>Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1° dicembre 1987;</p> <p>Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1987;</p> <p>Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'Interno;</p> <p><b>E M A N A</b></p> <p>Il seguente regolamento:</p> <p><b>Art. 1.</b></p> <p><b>Oggetto del regolamento:</b></p> <p>1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,</p>	<p>alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'averio delle attività soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di codificazione.</p> <p>2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attività industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco è denominato "comando".</p> <p>4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento restano tutte le attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'Interno 16 febbraio 1982, e successive modificazioni ed integrazioni.</p> <p>5. Al fine di garantire l'uniformità delle procedure nonché la trasparenza e la speditezza dell'attività amministrativa, le modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.</p> <p><b>Art. 2.</b></p> <p><b>Parere di conformità</b></p> <p>1. Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui al comma 3 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti e sovrasostituzioni o di modifiche di quelli esistenti.</p> <p>2. Il comando trasmette i progetti e in presenza sulla modulistica degli stessi alla normativa amministrativa quattromilioni giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessità del progetto lo richieda, il comando trasmette, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e differisce al successivo giorno, in caso di documentazione incompiuta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine di intervento per una sola volta, e rappresenta il documento della data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Che il comando non si esprime nei termini preventivi, il progetto si intende respinto.</p>

